

Presidente

Al Comune di Maglie

c.a. Segretario Generale e RPCT

c.a. R.U.P.

Fascicolo Anac n. 4127/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Maglie- anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per un valore di 646.400.00 € oltre IVA - CIG 8009493AB5.

Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Attuazione del deliberato consiliare del 13 aprile 2022.

Con nota acquisita al prot. ANAC n. 72689 del 7 ottobre 2021 è pervenuta all'Autorità una segnalazione con la quale sono stati rappresentati alcuni profili di anomalia relativi alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto. Nell'esposto venivano evidenziati plurimi profili critici relativamente a diversi ambiti dell'iter procedimentale ed alla gestione complessiva dell'affidamento del servizio in epigrafe.

L'Autorità, preso atto del contenuto della segnalazione, ha inoltrato con nota prot. ANAC del 14.10.2021 n. 74599, una richiesta di informazioni e documenti ai sensi dell'art. 13 co. 4 del Regolamento di Vigilanza del 4 luglio 2018, invitando l'Ente locale a chiarire le anomalie riscontrate mediante una relazione contro deduttiva.

L'Ente locale, dopo aver richiesto un differimento dei termini per esigenze istruttorie, ha riscontrato la richiesta con nota acquisita ai prot. ANAC nn. 84156 e 84281 del 23.11.2021, formulando le proprie controdeduzioni e fornendo la documentazione richiesta.

Valutata la documentazione ed i chiarimenti forniti, l'Autorità ha avviato un'istruttoria con prot. ANAC n. 4042 del 20.01.2022 al fine di verificare l'adeguatezza dell'operato della Stazione Appaltante.

Sulla base della documentazione acquisita in atti con le controdeduzioni del Comune di Maglie ed in esito alle conseguenti valutazioni operate, si rappresentano le seguenti osservazioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 aprile 2022.



Considerato in fatto

Con determinazione n. 609 del 23.08.2019, la Responsabile del Settore "Affari istituzionali e servizi alla persona" del Comune di Maglie ha bandito la procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l'appalto del "servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a.s. 2019/2020 – 2020/2021" da aggiudicare in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'art. 2 del disciplinare di gara specificava che l'oggetto dell'appalto concerne la gestione del servizio presso le seguenti scuole situate nel Comune di Maglie: cinque scuole materne statali di Via Sticchi, via Cubaju, Corso Cavour, via Toma e via Marconi nonché nelle classi a tempo pieno della scuola primaria di via Marconi della Città di Maglie.

Come base di gara è stata prevista la fornitura presunta di 161.000 pasti con un importo base di € 4,00 oltre l.v.a. per ogni singolo pasto, di guisa che l'importo complessivo dell'appalto venisse individuato in € 646.400,00 oltre l.v.a.

Nel bando di gara veniva indicato che l'appalto del servizio di cui all'oggetto avrebbe dovuto avere la durata di due anni scolastici con decorrenza dal 01.10.2019 e termine il 31.05.2021.

Con la determinazione n. 609 sopra menzionata, la Responsabile del Settore "Affari istituzionali e servizi alla persona" dell'Ente locale ha approvato anche il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto (da lei stessa predisposti), nominandosi peraltro anche R.U.P. per la medesima gara; successivamente, con determinazione n. 701 del 4 ottobre 2019, la stessa Responsabile si è anche nominata presidente della commissione esaminatrice di gara.

Il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 23.09.2019 ed in considerazione dell'imminente ripresa delle attività scolastiche, si ritenne opportuno procedere ad un affidamento temporaneo del servizio di refezione scolastica.

Conseguentemente, con determina n. 689 del 26.09.2019 si provvide all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, alla società TURIGEST s.r.l., per un importo complessivo di € 36.000,00 oltre l.v.a. (CIG ZA529ED36A).

Successivamente, con determinazione n. 771 del 30.10.2019, l'Ente locale ha prorogato l'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica alla TURIGEST s.r.l. fino al 30.11.2019, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento diretto di cui alla determinazione n. 689/2019.

Analogamente, con determinazione n. 839 del 29.11.2019, è stato prorogato ulteriormente l'affidamento diretto del servizio nei confronti della medesima ditta, fino al 30.12.2019.

Per quanto concerne invece l'anno 2020, dai documenti prodotti dall'Amministrazione Comunale, non emergono indicazioni precise in merito alla situazione giuridica e fattuale inerente il servizio di refezione scolastica; dalla ricostruzione contro deduttiva dell'Ente, acquisita con prot. ANAC n. 84281 del 23.11.2021, infatti, non si evincono determinazioni riguardanti le proroghe dell'affidamento del servizio di cui all'oggetto.



Tuttavia, dalla determinazione n. 182 del 27.4.2020, è dato ricavare che il Comune di Maglie ha continuato ad effettuare pagamenti a favore della TURIGEST S.r.l. per il servizio di refezione scolastica anche per i primi mesi del 2020, indicando però come CIG quello assegnato per la gara d'appalto non ancora conclusa (8009493AB5) e non quello dell'originario affidamento diretto del 30.10.2019 (ZA529ED36A).

Dalla determinazione n.182 del 27.4.2020 emerge anche che, unitamente alle spese inerenti il servizio di refezione scolastica, il Comune di Maglie ha utilizzato lo stesso CIG - della gara non pervenuta ad aggiudicazione - per taluni impegni di spesa inerenti il "servizio di erogazione di pasti agli anziani a domicilio".

Siffatto servizio, seppur concernente importi contenuti, non è mai indicato nei documenti di gara relativi all'affidamento del servizio di refezione scolastica; per di più, dalla documentazione fornita dall'Ente locale è stato possibile riscontrare che taluni impegni di spesa per il "servizio di erogazione di pasti agli anziani a domicilio" erano già stati previsti con la determinazione n. 949 del 20.12.2019; l'Ente territoriale, infatti, aveva già impegnato la somma di € 5.100 per la somministrazione di pasti agli anziani per il periodo ottobre – dicembre 2019.

Parallelamente alle "proroghe tecniche" del servizio de quo, è stato portato avanti l'iter procedimentale della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio; pertanto, con determinazione n. 543/2020 del 20.10.2020, la Responsabile precitata aggiudicava definitivamente alla medesima TURIGEST s.r.l., il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 − 2020/2021 al prezzo unitario per singolo pasto di € 3,96 oltre l.v.a.; nella stessa determina si dà atto che "la durata dei due anni scolastici decorrerà a partire dalla data di attivazione del servizio medesimo".

In data 19.07.2021 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Maglie e la TURIGEST s.r.l.

Ritenuto in diritto

1. Criticità rilevate nell'affidamento temporaneo del servizio mediante reiterate proroghe.

Come evidenziato nelle premesse fattuali, l'esposto giunto presso l'Autorità si sofferma su quanto accaduto a seguito della pubblicazione del bando concernente la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l'appalto del "servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a.s. 2019/2020 – 2020/2021".

Dalla nota del Comune di Maglie, acquisita al prot. ANAC n. 84281 del 23.11.2021, si evince che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura suddetta venne fissato al 23.09.2019 e che, "nelle more della conclusione delle procedure di gara ed in considerazione della ripresa delle attività scolastiche (prevista per il 16.09.2019) si ritenne opportuno procedere ad un affidamento temporaneo del servizio".



Preliminarmente occorre sottolineare che il servizio in oggetto, rientra pacificamente in quella tipologia di servizi che vengono fisiologicamente reiterati negli anni e dunque preventivamente programmabili da parte degli Enti locali.

Ciò induce ad alcune considerazioni in tema di programmazione in quanto l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ... nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – finanziaria degli enti".

La fase della programmazione, quindi, appare funzionale a garantire una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione dell'appalto, migliorando le chance di un'efficiente gestione dello stesso; al contrario, la carenza di programmazione da parte delle stazioni appaltanti può generare rilevanti criticità quali, per l'appunto, la frammentazione degli affidamenti di cui all'art. 35, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ebbene, nel caso di specie, non può sottacersi la carenza di programmazione da parte del Comune di Maglie che ha bandito una gara prevedendo un termine di presentazione delle offerte (23.9.2019) postumo rispetto alla data di inizio dell'anno scolastico (16.9.2019).

Da tale evenienza è scaturita la necessità di dover affidare in via diretta il servizio di refezione al fine di garantire la continuità delle prestazioni agli alunni delle scuole comunali.

Pertanto, con determinazione n. 689 del 26.9.2019 si provvide all'affidamento del servizio alla società TURIGEST s.r.l. per un importo complessivo di € 36.000 oltre l.v.a.; successivamente, con determinazione n. 838 del 29.11.2019, sempre nelle more del completamento della procedura di gara, veniva disposta la "proroga tecnica" del servizio fino al 31.12.2019.

Con quest'ultima determinazione il Comune di Maglie ha affidato in via diretta alla TURIGEST s.r.l., il servizio di refezione scolastica sino al marzo del 2020, momento in cui le attività scolastiche sono state sospese a causa dell'emergenza pandemica.

A tal proposito è opportuno evidenziare che la principale giustificazione addotta dalla Stazione Appaltante in merito alla necessità di affidare temporaneamente ed in via diretta il servizio in epigrafe vada rinvenuta nel contenzioso instaurato innanzi al TAR Puglia in seguito alla revoca di una precedente procedura ad evidenza pubblica, disposta con determina n. 599 del 9.8.2019 e relativa al medesimo servizio di refezione per gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020.

Sul punto occorre sottolineare che il Comune di Maglie, consapevole della situazione di incertezza creatasi in seguito all'instaurazione del contenzioso, ha scientemente deciso di sospendere la gara in attesa della definizione del giudizio. Tale circostanza però, doveva far presumere il dilatamento delle tempistiche per la conclusione dell'iter procedurale di gara e necessitava di una scelta amministrativa più rispettosa dei principi generali del Codice dei Contratti.



Al contrario, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, è emerso come il *modus operandi* dell'Ente territoriale sia risultato in contrasto con quanto prescritto dagli artt. 30 co. 1, 36 co. 1, 35 co. 6 e 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Segnatamente, anche alla data del 26.9.2019, momento a cui risale il primo affidamento diretto a favore della società TURIGEST s.r.l., poteva essere effettuata una scelta diversa da parte dell'Amministrazione.

L'urgenza di garantire il servizio in epigrafe, infatti, poteva essere meglio gestita con lo strumento della "gara ponte", in attesa della ripresa della procedura ad evidenza pubblica dopo il pronunciamento del Giudice Amministrativo, risultando la scelta operata dall'Amministrazione di reiterare per sei mesi (ottobre 2019-marzo 2020) gli affidamenti avvenuti in assenza di gara, contraria a quanto prescritto dall'art. 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Le proroghe fatte rilevare si traducono, invero, in fattispecie di affidamento senza gara, in violazione dei principi eurounitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 304 del 1.4.2020).

L'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192). La proroga soggiace a ben precise condizioni, indicate dall'art. 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016 che in tema di durata del contratto prescrive che "può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."

Orbene, proprio con riferimento all'art. 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016, si può evidenziare come, nel caso di specie, l'operato del Comune non sia conforme alla previsione legislativa perché con le determinazioni nn. 771 e 838, rispettivamente del 30.10.2019 e del 29.11.2019, si è affidato il servizio, in assenza di gara ed in spregio ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione di cui agli artt. 30 co. 1 e 36 co. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016. Oltre a ciò, i plurimi affidamenti diretti, reiterati nel tempo, hanno determinato un frazionamento dell'appalto in assenza di oggettive ragioni giustificative ed in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 35 co. 6 e 36 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 perché un appalto di servizi non può essere frazionato al solo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice.

Anche nelle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,



indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" è stato ribadito che al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti.

L'Autorità ha già evidenziato in altre occasioni come il divieto di frazionamento di un appalto assurga a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di "comodo" l'affidamento diretto di commesse che richiedono, invece, procedure di evidenza pubblica (delibere n. 567 del 12.06.2019 e n. 976 del 23.10.2019).

Alla luce di tali rilievi, appare diseconomica oltreché arbitraria la scelta di prorogare l'originario affidamento mensile pari a € 36.000 euro più l.v.a. per altri 5 mesi; calcolando in maniera sommaria gli importi impegnati dall'Ente locale, si può agevolmente concludere che per il periodo intercorrente tra ottobre 2019 e marzo 2020, il Comune di Maglie abbia effettuato pagamenti alla società TURIGEST s.r.l. per importi prossimi ai € 200.000,00 in assenza, come detto, di gara ed in violazione dei principi statuiti per gli affidamenti diretti ai sensi degli artt. 35 co. 1 e 36 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.

2. Criticità nella tempistica di svolgimento della procedura.

In merito all'iter della procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, è d'uopo rilevare che con determina n. 57 del 12.02.2020, si era giunti alla proposta di aggiudicazione. Tuttavia, analizzando la documentazione prodotta con nota del Comune di Maglie, acquisita al prot. ANAC n. 84281 del 23.11.2021, non è stato possibile comprendere a pieno le motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a stipulare il contratto solo in data 19.07.2021.

Anche in seguito alle controdeduzioni inviate all'Autorità con nota prot. n. 8325 del 4.2.2022, non sono stati chiariti i dubbi in merito al lasso di tempo intercorso tra la proposta di aggiudicazione e la definitiva stipula del contratto.

Alla luce di siffatti elementi, l'operato dell'Ente locale risulta in contrasto con l'art. 32 co. 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 che prescrive che una volta "divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giornl'.

Pertanto, pur considerando la sospensione generale di tutti i termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.2.2020 ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020, non è giustificabile la rilevata inerzia della Stazione Appaltante relativamente alla stipula del contratto. A ben guardare, infatti, in data 20.10.2020, con determinazione n. 543 si era finalmente giunti all'aggiudicazione definitiva; da quella data sono decorsi ben 9 mesi prima di addivenire alla stipula del contratto con la società TURIGEST s.r.l.



È appena il caso di rilevare ulteriormente che nelle controdeduzioni inviate all'Autorità con nota prot. ANAC n. 8325 del 4.2.2022, si evince che il servizio di refezione scolastica è stato comunque svolto dalla TURIGEST s.r.l. in assenza della stipula contrattuale.

Pertanto, anche nei mesi dell'anno scolastico 2020/2021 in cui sono state svolte le lezioni "in presenza" da parte degli alunni interessati dal servizio di refezione, il servizio di refezione è stato affidato alla TURIGEST s.r.l. in assenza di un titolo giuridico valido.

3. Anomalie nella gestione degli impegni di spesa e nella contrattualizzazione dei servizi.

Orbene, in assenza di un contratto valido ed efficace per la gestione del servizio di refezione scolastica, non si comprende a quale titolo la TURIGEST s.r.l. abbia gestito il servizio di refezione scolastica alla data di scadenza dell'ultima proroga (31.12.2019) sino alla stipula del contratto in data 19.07.2021

A ben guardare, infatti, prima e dopo dell'emergenza pandemica vi sono stati taluni periodi in cui le lezioni si sono svolte in presenza ed il servizio di refezione è stato regolarmente svolto; in primo luogo nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultima proroga (31.12.2019) sino al marzo 2020, la TURIGEST s.r.l. ha svolto il servizio in assenza di un contratto ed in assenza di un vero e proprio affidamento.

Dalla determina n. 182 del 27.04.2020, in atti, è possibile ricavare impegni di spesa in favore della società Turigest s.r.l., in assenza di qualsivoglia stipula contrattuale ed in assenza di un affidamento in linea con le regole e con le prescrizioni stabilite del Codice dei Contratti.

L'Ente locale ha infatti impegnato la cifra di € 118.187,97 utilizzando come giustificativo di pagamento il CIG di una gara ancora non aggiudicata, in spregio ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

Sembrano in tal caso pertanto violati gli artt. 183 e 151 del d.lgs. n. 267 del 2000 dal momento che gli importi impegnati a favore della TURIGEST s.r.l. non trovano adeguata ragione giustificatrice in una obbligazione contrattuale giuridicamente perfezionata.

Dopo aver chiesto chiarimenti con la comunicazione di avvio dell'istruttoria prot. ANAC n. 4042 del 20.1.2022, il Comune di Maglie si è limitato a rilevare che la circostanza "dell'utilizzo del CIG della nuova gara e non, invece, quello della precedente gara, è riconducibile ad un mero errore materiale".

Da tale inciso risulta evidente come il Comune di Maglie abbia affidato alla società TURIGEST s.r.l. il servizio di refezione senza alcun titolo giuridico valido; segnatamente, con un solo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 - prorogato più volte illegittimamente - la TURIGEST s.r.l. ha gestito la refezione scolastica *sine titulo* dal gennaio del 2020 sino al luglio del 2021.

Desta pertanto notevoli perplessità la circostanza che la determina n. 182 del 27.04.2020 presenti il visto di regolarità contabile pur non essendoci un titolo giuridico idoneo a giustificare gli impegni di spesa ed i susseguenti pagamenti.



Il quadro giuridico-fattuale così delineato fa emergere un'ulteriore anomalia di indubbia rilevanza: nella determina dell'Ente locale n. 543/2020 si dava atto che la durata di affidamento del servizio di refezione sarebbe decorsa a partire dalla data di attivazione del servizio medesimo; pertanto, dopo due anni (a.s. 2019/2020 e 2020/2021) di gestione del servizio di refezione mediante plurimi affidamenti diretti, la TURIGEST s.r.l. continuerà a gestire il servizio anche negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, in adempimento del contratto stipulato solo in data 19.7.2021.

Risulta di chiara evidenza che il modus operandi dell'Amministrazione abbia leso in tal modo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 30 co. 1 del Codice dei Contratti.

4. Erogazione di pasti agli anziani

Ulteriore peculiarità rinvenibile nella determina n. 182 del 27.04.2020 risiede nella circostanza che anche per il pagamento del servizio relativo alla somministrazione di pasti agli anziani viene utilizzato il CIG di una gara ancora in fase di svolgimento.

A rendere ancora più opaco il quadro giuridico-fattuale è la circostanza secondo cui gli impegni di spesa per il servizio in commento, seguono, di fatto, gli affidamenti dei servizi di refezione scolastica.

In altri termini, senza che mai, nella determinazione relativa all'affido diretto del servizio stesso neppure si nominasse il servizio di somministrazione di pasti agli anziani, vengono impegnate somme per il pagamento di un servizio giuridicamente inesistente nella vita amministrativa dell'Ente territoriale in violazione dei principi contabili generali di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità elencati nel d.lgs. n. 118 del 2011.

Nelle controdeduzioni inviate all'Autorità con nota prot. n. 8325 del 4.2.2022, l'Ente territoriale si è limitato a controdedurre che si tratta di un *modus agendi* "storicamente consolidato nel corso degli anni - quello - di avvalersi della facoltà della stazione appaltante di richiedere il servizio relativo alle attività complementari, ma analoghe, ad altri soggetti in stato di bisogno, svantaggiati e anziani con modalità concordate con l'appaltatore nel rispetto delle soglie di legge"

Pertanto, anche con riferimento al non ben precisato "servizio di somministrazione di pasti agli anziani", l'azione amministrativa dell'Ente locale appare in distonia con i principi statuiti dalla legge n. 241 del 1990, dal d.lgs. n. 267 del 2000, dal d.lgs. n. 50 del 2016, nonché contraria all'art. 97 della Carta Costituzionale che richiede un'organizzazione degli uffici pubblici atta ad assicurare l'imparzialità dell'amministrazione.

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce dell'analisi condotta sulla documentazione acquisita, si ritiene che l'operato del Comune di Maglie non appare conforme ai principi generali di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed alle disposizioni contenute negli artt. 35 co.6, 36 co.1 e 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ritenendosi le procedure sopra analizzate, svolte in



violazione delle condizioni legislativamente prescritte per la c.d. "proroga tecnica", in violazione del principio di rotazione degli affidamenti ed artificiosamente frazionate al fine di eludere le previsioni contenute nell'art. 36 co.2 del d.lgs. n. 50 del 2016.

All'RPCT del Comune di Maglie si rimettono le indispensabili valutazioni sui profili di anomalia gestionale, sostanziatesi in una gestione carente e lacunosa dei procedimenti amministrativi e contabili finalizzati alla stipula di contratti per garantire i servizi dell'Ente locale, con richiesta di effettuare le opportune verifiche in ordine alle misure specifiche previste dal vigente PTPC a presidio della correttezza dei procedimenti dell'area Appalti, assumendo i conseguenti necessari correttivi.

Tenuto conto di tutto quanto sopra rilevato e considerato, con la presente, approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 aprile 2022 si comunica la conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con invito nei riguardi di codesta Stazione Appaltante – Comune di Maglie – a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 16 maggio 2022